

Contratto di assicurazione
per la Responsabilità Civile
Autoveicoli terrestri ed altre garanzie

Strada Sicura

POLIZZA CUMULATIVA AUTOCARRI - AUTOCARAVAN - AUTOBUS
ED ALTRI MEZZI DA LAVORO Ed. 01.08.2011

Il presente Fascicolo Informativo contenente

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Informativa privacy.

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Mpd_S0909QA/3 - Ed. 08/2011 - SE 07/2011 - CAL 5.003

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede legale in Spalato (CROAZIA) - tel. +39 051 907111 - fax +39 051 375583
Capitale sociale € 1.000.000.000 - Registro delle imprese di Spalato, C.F. 01480090300 - R.F.A. 460993
Società unipersonale soggetta al regime di trasparenza di Unipol Gruppo Finanziaria S.p.A.
Sede in Milano (Italia) - tel. +39 02 801111 - fax +39 02 801111
Sede Operativa Ca Siringa (Italia) - tel. +39 02 801111 - fax +39 02 801111
Sede Operativa Ca Siringa (Italia) - tel. +39 02 801111 - fax +39 02 801111
Sede Operativa Ca Siringa (Italia) - tel. +39 02 801111 - fax +39 02 801111

www.unipolassicurazioni.it



A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

A.1 DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto ha durata annuale salvo rinnovo secondo tra le parti e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza.

Nel caso di durata annuale o di anno più, l'azione anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, l'Impresa manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

A.2 PAGAMENTO DEL PREMIO.

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla scadenza della polizza.

Le prestazioni successive devono essere pagate alle scadenze gubnerie entro il giorno di quattre che dovranno indicare la data di pagamento e la data della prima rata di pagamento. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agente SUI e assegnato al contratto, in quale rilascio il certificato di assicurazione ed il contratto.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia nella sua specifica qualità oppure all'Impresa;
- cedolini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Impresa;
- nella sua specifica qualità oppure all'Impresa, - contanti, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e non è titolo di credito, il cui fine del titolo è per l'impresa, non per il Contraente. L'impresa non è tenuta ad accettare assegni emessi da terzi o pagati, al dipinto dell'art. 1201 c.c.

A.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Svizzera, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e del Principato di Monaco.

A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legge legislativi nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., fono le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso non applicabile l'art. 1501, 2° comma del c.c., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di essere valida o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediatamente restituzione all'Impresa. L'Impresa accetterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

A.4 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che leggesi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1812, 1893/1894 e 1895 del c.c.

A.5 SOSTITUZIONE DEL VEICULO. DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE. F. DEL CONTRAENTE.

In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all'eventuale congelamento del premio pagato e qualora l'importo sul veicolo sostituito.

Relativamente alle garanzie R.C.A., il certificato di assicurazione ed il contratto sono sostituiti nei limiti di garanzia previsti dalla legge. L'Impresa, su richiesta del Contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione e del contratto nei casi in cui essi si siano

A.7 RISCOSSIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICULO.

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo il rapporto assicurativo è risolto automaticamente per cessazione del rischio a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di tale evento presentata alle autorità competenti (art. 123, comma 3° della Legge).

I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi, sono riservati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 263 della Legge).

Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, previa dimostrata restituzione all'Assicuratore SUI del documento di prova (Scelta di Copia) dell'ordinata alle autorità competenti.

Qualora il premio non goduto relativo alla garanzia Furto, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stata causata da appropriazione indebita.

A.6 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DEL VEICULO.

Il trasferimento della proprietà del veicolo comporta anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo stesso.

Il Contraente deve darne immediato notizia all'Agente SUI la quale, previa restituzione all'Agente SUI della polizza, provvederà alla emissione di un nuovo certificato di assicurazione per il nuovo proprietario del veicolo. Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo, purché non vi sia variazione sulla figura del proprietario, l'Impresa provvederà all'emissione di un nuovo certificato di assicurazione che il veicolo ceduto sottoposto per sostituire il vecchio con il nuovo.

Conto vendita.

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo rapporto sia reso valido su altro veicolo, purché non vi sia variazione sulla figura del proprietario.

Nel caso in cui il Contraente non intendesse vendere il veicolo il contratto ad altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentazione consegnata in conto vendita dello stesso ed il Contraente chiedo l'estensione del veicolo, l'Impresa provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto in parte della data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato e il contrassegno.

Modamento parziale della proprietà.

Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla consecrazione della classe di merito inerte.

A.8 CESSAZIONE DEL RISCHIO PER DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O DEFINITIVA CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICULO.

Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, previa dimostrata restituzione all'Assicuratore SUI del documento di prova (Scelta di Copia) dell'ordinata alle autorità competenti.

Qualora il premio non goduto relativo alla garanzia Furto, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stata causata da appropriazione indebita.

A.9 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICULO.

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo il rapporto assicurativo è risolto automaticamente per cessazione del rischio a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di tale evento presentata alle autorità competenti (art. 123, comma 3° della Legge).

I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi, sono riservati dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 263 della Legge).

Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, previa dimostrata restituzione all'Assicuratore SUI del documento di prova (Scelta di Copia) dell'ordinata alle autorità competenti.

Qualora il premio non goduto relativo alla garanzia Furto, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stata causata da appropriazione indebita.

In un caso particolare e per i danni alla persona causati dal trasporto qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati a priori né la responsabilità per danni causati alle persone né la responsabilità per danni causati alle cose o alle attrezzature. In ogni caso, l'assicurazione è obbligatoria per il conducente del veicolo assicurato e per i passeggeri.

Quando il rinvio è in circolazione aggaiata al veicolo trattante i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trattante purché sia stato pagato il relativo premio.

6.2 ESCLUSIONI E RIVALSA. - L'assicurazione non copre:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di autoveicolo abilitato a seconda guida, durante la guida dell'allevo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni del istruttore, ai sensi della Legge vigente;

- nel caso di veicolo con fargia, presso le stazioni copleziane svolte senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (D.P.R. 24-11-30) e al 4° e 5° della circoscrizione di prova del veicolo che disciplinano l'obbligo dell'assistenza nei casi di veicolo con fargia con un conduttore, se il noleggiato è attorniato senza la prescritta licenza; ed il veicolo non è guidato dal proprietario, sia suo dipendente o un collaboratore anche occasionale;

- nel caso di noleggio di autoveicolo con conducente se non sono rispettate le disposizioni di legge in materia e, in particolare, quelle della legge n. 110/2003;

- nel caso di danni alla persona causati a terzi, se il trasporto è vietato o proibito o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di responsabilità civile e, in particolare, di responsabilità agli autoveicoli, la garanzia è obbligatoria anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. di cui all'art. 62, del G.d.S. "Distribuzione ed uso dei veicoli" V.P. comma 1° per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione.

nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o forte influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato da sentenze art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o art. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Guida della Strada, relativo Regolamento e successive modifiche).

Dunque, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, l'Impresa, solennemente per il 1° sinistro, e sempreché il Condotto non sia affetto da allucinazione, limiterà la propria responsabilità del conducente e/o proprietario al 40% del danno con il massimo di € 500.000.

Se il fatto è causato dalla garanzia, l'Impresa provvederà alla rimborsazione, secondo le modalità stabilite nel contratto, e, in ogni caso, il premio sarà addebitato sul conto di cui all'art. 187 del D.L. 30/4/92 n. 285 (Guida della Strada, relativo Regolamento e successive modifiche). In caso di ebbrezza o di allucinazione, l'Impresa, a discrezione, potrà, a sua volta, per le somme che abbia, avanzate, pagare, al terzo in conseguenza dell'impossibilità di evasione previdenziale del conducente.

6.3 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'. - Per l'applicazione delle regole evolutive (art. 14 lett. C) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto;

2° periodo: successivi bienni durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente;

3° periodo: il contratto non prevede il rinvio rinvio, quando lo stesso venga rinvio il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

6.4 FORMULE TARIFFARIE E PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'. - Le formule tariffarie e i periodi di osservazione del veicolo di cui all'art. 14 del contratto sono:

A) TARIFFA FISSA:
Il contratto è stipulato con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell'andamento o in caso di sinistri nel periodo di osservazione ad eccezione di quanto previsto nell'art. 14 del contratto.

B) "FRANCIUGIA FISSA ED ASSOLUTA":
Il contratto è stipulato con una tariffa fissa e assoluta, che non prevede variazioni di premio in funzione dell'andamento o in caso di sinistri nel periodo di osservazione ad eccezione di quanto previsto nell'art. 14 del contratto.

Il contratto è stipulato con una tariffa fissa e assoluta, che non prevede variazioni di premio in funzione dell'andamento o in caso di sinistri nel periodo di osservazione ad eccezione di quanto previsto nell'art. 14 del contratto.

Il contratto è stipulato con una tariffa fissa e assoluta, che non prevede variazioni di premio in funzione dell'andamento o in caso di sinistri nel periodo di osservazione ad eccezione di quanto previsto nell'art. 14 del contratto.

6.5 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.6 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.7 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.8 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.9 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.10 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.11 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.12 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.13 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.14 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.15 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.16 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.17 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.18 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.19 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.20 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.21 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.22 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.23 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.24 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.25 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.26 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.27 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.28 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.29 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

6.30 BONUS/MALUS (valido per autoveicoli, motocicli, ciclomotori, trasvolanti e veicoli speciali). - Il contratto è stipulato nella forma "bonus/malus", che prevede rinvio o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria annullata pari o superiore al 50% nei periodi di osservazione, quali definiti dal precedente art. 6.3. Si applica in ogni caso il livello di premio decrescente o crescente determinati secondo la tariffa e disposizione in Agenzia.

di ricerca, private e sottoposte, di cui l'azienda del Contraente del presente anno, con l'assunzione, almeno in termini di anzianità, del veicolo da parte del soggetto stesso. In base alla suddetta premessa si determina la classe di merito di conversione unitaria (CU) con le modalità previste nel regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di dodici mesi, e non oltre cinque anni, purché il Contraente dichiarasse di essere e per gli effetti degli articoli 1082 e 1083 del codice civile di non aver beneficiato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

L'assegnazione della classe di merito (del Valore) avviene sulla base della seguente tabella di conversione della classe di merito di conversione unitaria (CU) del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in relazione ai sinistri pagati negli ultimi due anni (anno di scadenza del contratto, cui si riferisce l'attestato, e anno precedente) riportati nell'attestazione sullo stato del rischio. A tal fine si considerano i sinistri pagati con responsabilità paritetica, con responsabilità paritetica o pagati ante Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

TABELLA DI CONVERSIONE

Classe di merito CU	Classe di merito CU corrispondente in base ai sinistri pagati negli ultimi due anni		
	Minimo sinistri	Medio sinistri	Massimo sinistri
1	0	1	2
2	1	2	3
3	2	3	4
4	3	4	5
5	4	5	6
6	5	6	7
7	6	7	8
8	7	8	9
9	8	9	10
10	9	10	11
11	10	11	12
12	11	12	13
13	12	13	14
14	13	14	15
15	14	15	16
16	15	16	17
17	16	17	18
18	17	18	19

Regole evolutive della classe di merito:

a) **Assenza di sinistri** se nel "periodo di osservazione" non vengono effettuati sinistri, oppure a titolo parrinale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritetica-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.

b) **Presenza di sinistri** se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti anche a titolo parrinale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritetica-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si trincererà secondo le regole esattive previste nella successiva tabella.

Di conseguenza, quando un sinistro posto a riserva prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia già concorso e far scattare il premio successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risultasse ancora in essere con il Contraente originario, assigurerà al veicolo, all'atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente congruaggio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa a richiesta del Contraente, procederà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.

c) **Restituzione degli importi pagati dall'Impresa per sinistri**: alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare all'Impresa l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione in caso di rimborsi. L'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso di sinistri gestiti in pagine di rimborsamento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14 - 00198 Roma.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito CU in base ai sinistri "osservati"	Classe di merito CU risultante		
	0 sinistri	1 o più sinistri	2 o più sinistri
1	1	3	5
2	1	4	6
3	2	5	7
4	3	6	8
5	4	7	9
6	5	8	10
7	6	9	11
8	7	10	12

D) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' (PUNTO).

Qualora il contratto stipulato con tariffa a premio fisso si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose (anche i cambi ed i ciclomotori), per

caso speciali e per trasporti speciali si applicano le regole sottorportate:

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 15%:

La maggiorazione del 15% si applica per la sola anomalia immediatamente successiva al verificarsi del sinistro a quei veicoli per i quali:

a) nel periodo di osservazione siano stati pagati due sinistri con responsabilità paritetica o con responsabilità paritetica-cumulata pari o superiore al 51%;

b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso;

c) l'incidento in corso venisse non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne ritenuta in possesso si sia già avvalso della tariffa acquisita, su altro veicolo di sua proprietà.

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 25%.

La maggiorazione del 25% si applica per la sola anomalia immediatamente successiva al verificarsi del sinistro a quei veicoli per i quali:

a) nel periodo di osservazione siano stati pagati tre o più sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritetica-cumulata pari o superiore al 51%;

b) risultato dell'attestazione risultata dal precedente assicuratore pagamenti di sinistri in base al criterio sopra indicato;

c) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente non esibisca il contratto stesso oppure il contratto denunciato risulti scaturito da oltre dodici mesi non venga presentata una valida attestazione di rischio entro la quale sia esplicita la stipulazione del contratto. L'Impresa effettuerà il rimborso della maggiorazione entro la data di scadenza del contratto stesso e per l'esercizio di verificare la validità dell'attestazione presentata in ritardo presso il precedente assicuratore;

d) l'attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre cinque anni.

Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.

a) Per i veicoli assicurati precedentemente in cui l'assicurazione sia scaduta da oltre dodici mesi ma non oltre cinque anni, ed il Contraente esibisca il proprio contratto di assicurazione con la stessa compagnia assicurativa, il premio sarà calcolato nel periodo di osservazione alla data di scadenza del precedente contratto.

b) In base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione, con la amministrativa del 23/1/2006, per i sinistri pagati nel periodo di osservazione all'anno precedente al contratto in corso, in cui il contratto deve essere liquidato, il premio del contratto deve essere calcolato con le tariffe in vigore al 1/1/2006. Gli sinistri che non vennero dovuti essere indicati nell'attestazione, o se il precedente contratto non è in corso, prima della scadenza normale l'esclusione maggiorazione.

Assegnazione alla tariffa senza maggiorazione.

Per tutti i casi che non siano ricompresi ai punti precedenti è prevista l'applicazione della tariffa senza alcuna maggiorazione.

Restituzione degli importi pagati dall'Impresa per sinistri.

Alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare all'Impresa l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione.

In caso di rimborso, l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Per il rimborso di sinistri gestiti in pagine di rimborsamento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14 - 00198 Roma.

Sinistri eliminati come senza seguito.

Quando un sinistro posto a riserva prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia già concorso alla determinazione del "premio", sia successivamente rimborsato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risultasse ancora in essere con il Contraente originario, l'Impresa provvederà al rimborso della maggiorazione: all'atto del primo rinnovo utile.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa a richiesta del Contraente, procederà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.

DISCIPLINA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNITARIA (CU) DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 4 DEL 9 AGOSTO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

AGOSTO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (Valida per tutti i veicoli tranne Autoveicoli, Macchine Operatrici e Macchine Agricole) - È prevista una scala evolutiva costituita da 18 classi di merito di conversione Unitaria (CU), che non influisce

sulla formula tariffaria dell'impresa applicata al contratto. La classe di merito di conversione universale (CU) viene indicata dalla tabella seguente, e indicata nei contratti assicurativi.

La classe di merito dell'impresa di cui al punto C) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione per gli Autoveicoli, Autoveicoli, Cicloricambi trasportati e Veicoli Speciali, oltre alla franchigia fissa e assicurati in tal modo, si può in tal modo, C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione per i ciclomotori trasportati, essere riservata le rispettive regole contrattuali, dove previste.

Assegnazione alla classe di ingresso di conversione universale (CU) 14.

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una volta al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero, per il quale non viene presentata la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, che consente l'individuazione della classe di conversione universale (CU).

d) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contratto si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo dello stesso proprietario.

e) veicolo consegnato in conto vendita, quando il contratto di vendita non sia andato a buon fine ed il Contratto si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo dello stesso proprietario.

f) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo senza rivalutazione della classe CU purché non rubato da altre classi in corso.

Assegnazione alla classe di merito di conversione universale (CU) calcolata sulla base della abitabilità pregressa.

- a) questa classe è assegnata al:
 - 1) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria (art. C.1) della formula tariffaria che non prevede la classe di merito di conversione universale (CU);
 - 2) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero, per il quale viene presentata la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, che consente l'individuazione della classe di conversione universale (CU);
- b) veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing governato per altri veicoli di nuova acquisizione nel caso di rimpiego corretto del veicolo di mercato, purché l'assicuratore, di cui è stata

firmata il Contratto del precedente contratto assicurativo, non sia stata in possesso del veicolo di cui al punto C) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione universale (CU) viene indicata la conversione universale (CU) viene determinata sulla base del numero di annualità, tra le diverse, cinque complete, ad eccezione dell'annualità in corso, senza sinistra pagata, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi tabella 1). Non sono considerate annualità prive di sinistra pagata, nell'intervallo di rischio, conteggiano le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

TABELLA 1

Anni senza sinistri	Class. di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Alla classe di merito così determinata viene applicata una maggiorazione di due classi per tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, nell'intervallo di rischio, compresa l'annualità in corso (vedi tabella 2).

TABELLA 2

Class. CU (determinata con formula a)	0	1	2	3	4 o più (a o più sinistri pagati)
9	11	12	13	14	15
10	12	13	14	15	16
11	13	14	15	16	17
12	14	15	16	17	18
13	15	16	17	18	19
14	16	17	18	19	20
15	17	18	19	20	21
16	18	19	20	21	22

Assegnazione alla classe di merito di conversione universale (CU) 15.

A questa classe viene assegnato il veicolo per il quale:

- a) il Contratto non omnegni l'interposizione sullo stato del rischio.
- Qualora il Contratto omnegni l'interposizione sullo stato del rischio in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, non può oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, che consente l'individuazione della classe di merito prevista dall'assicurazione in corso, ma che il rimborso dell'evento di differenziale di premio risultante a suo credito, viene effettuato sulla base dei dati di scadenza del contratto.

Dimpresa si ritiene di verificare i dati riportati nell'assegnazione presso il proce-

dente Assicuratore.

- b) il Contratto non presenti la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una volta al Pubblico Registro Automobilistico oppure l'interposizione di conversione del contratto.
- c) l'assicurazione si riferisca a contratto scadrato oltre dodici mesi e non oltre cinque anni e il Contratto non dia diritto ad essere pagati sinistri di cui all'art. 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato nel territorio di competenza assicurativa.

d) l'assicurazione si riferisca a contratto scadrato da oltre cinque anni.

- e) il contratto temporaneo risulti scadrato da oltre dodici mesi.
- f) l'assicurazione si riferisca a contratto scadrato da oltre cinque anni.

Assegnazione alla classe di merito di conversione universale (CU) risultante dall'assegnazione sullo stato del rischio o del contratto temporaneo.

Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:

- a) dall'interposizione sullo stato del rischio;
- b) dal contratto temporaneo purché non scadrato da oltre dodici mesi.

c) dall'interposizione sullo stato del rischio relativa a contratto concluso a distanza nell'ipotesi di conseguente ispezione prima della scadenza normale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al reimpiego, purché il Contratto presenti uno dei casi di cui al punto C) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione universale (CU) della formula tariffaria in corso.

d) dalle dichiarazioni rilasciate dal Contratto nel caso di impresa alla quale sia stato vietato l'assunzione di nuovi sinistri o posta in liquidazione certa annuitaria se prima di aver fatto richiesta dell'assunzione all'impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contratto deve dichiarare ai sinistri e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che dovrebbero essere indicati nell'assunzione, o se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale. In classe di merito universale (CU) sulla base caso caso assegnato.

L'assegnazione si base alle indicazioni risultanti dall'interposizione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scadrato da più di dodici mesi, e non oltre cinque anni, se il Contratto presenta uno dei casi di cui al punto C) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione universale (CU) della formula tariffaria in corso, e non oltre cinque anni, se il Contratto presenta uno dei casi di cui al punto C) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione universale (CU) della formula tariffaria in corso.

L'assegnazione si base alle indicazioni risultanti dall'interposizione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scadrato da più di dodici mesi, e non oltre cinque anni, se il Contratto presenta uno dei casi di cui al punto C) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione universale (CU) della formula tariffaria in corso, e non oltre cinque anni, se il Contratto presenta uno dei casi di cui al punto C) dell'art. C.4 delle presenti Condizioni di assicurazione universale (CU) della formula tariffaria in corso.

Regole evolutive della classe di merito di conversione universale (CU).

a) Assenza di sinistri: se nel "periodo di osservazione" non vengono effettuati pagamenti neppure a titolo parziale, per sinistra con responsabilità principale o con responsabilità parziale-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di conversione universale CU immediatamente inferiore.

b) Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità parziale-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di conversione universale CU si modifica (vedi seconda le regole evolutive previste nella sottostante tabella).

Dimpresa, qualora un sinistro posto a rischio prima dell'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni che abbia già contratto a far scattare il rischio sia successivamente eliminato come senza seguito ed è appurato assicurativo a tale momento risultano in essere con il Contratto convalidato, assegnati al veicolo, all'atto del primo ritrovamento la classe di conversione universale CU alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto con l'interposizione congiungibile del primo all'atto del successivo ritrovamento.

Quando il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa a richiesta del Contratto, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del sinistro previsto nel contratto.

Bertholme degli importi pagati dall'impresa per sinistri alla scadenza del contratto il Contratto può, per uno o più sinistri, ripetersi all'impresa l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione.

In caso di rimborso, l'impresa provvederà a consegnare al Contratto una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Per il rimborso di sinistri pagati in regime di interramento diretto, il Contratto deve rivolgersi alla CONSAP - Via Veio 14 - 00138 Roma.

Per il rimborso di sinistri pagati in regime di interramento diretto, il Contratto deve rivolgersi alla CONSAP - Via Veio 14 - 00138 Roma.

TABELLA DELLE REGIME TRIBUTIVE DELLA CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.O.)

Classe di conversione in base all'anno "generale"	C.O.			1000 lire
	0	1	2	
1	1	3	5	9
2	2	4	7	10
3	3	5	9	14
4	4	7	12	18
5	5	9	15	22
6	6	10	17	26
7	7	11	19	30
8	8	12	21	34
9	9	13	23	38
10	10	14	25	42
11	11	15	27	46
12	12	16	29	50
13	13	17	31	54
14	14	18	33	58
15	15	19	35	62
16	16	20	37	66
17	17	21	39	70
18	18	22	41	74
19	19	23	43	78
20	20	24	45	82

C.6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO.

- Il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito e non vi sia sostituzione nella persona del locatario in caso di leasing. In caso di sostituzione del veicolo con altro di diverso settore tariffario è prevista l'applicazione della "tabella di attribuzione della classe di rischio per demerito, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo" in qualsiasi momento a patto che:

- il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito e non vi sia sostituzione nella persona del locatario in caso di leasing;
- in caso di sostituzione del veicolo con altro di diverso settore tariffario è prevista l'applicazione della "tabella di attribuzione della classe di rischio per demerito, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo" in qualsiasi momento a patto che:

C.7 AVVERTENZA SULLO STATO DEL RISCHIO.

- L'impresa ha obbligo al Contratto, almeno tre giorni prima della scadenza del contratto, notificare alla contraente l'aggiornata informazione sulla situazione contrattuale e sul premio di rinnovo, l'attribuzione dello stato del rischio. La sua valutazione e l'attribuzione allo stato del rischio contengono le notizie previste dalla legge e dai regolamenti ISVAP vigenti. In caso di richiesta da parte del Contratto o, se persona diversa, da parte del proprietario o, se non dell'assicurato, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, l'impresa provvede al Controvalore, entro quindici giorni dalla richiesta stessa, l'attribuzione allo stato del rischio relativo agli ulteriori cinque anni del contratto di assicurazione. L'attribuzione viene comunicata alla

forma di carta secondo la quale il contratto è stato rinnovato, anche nel caso in cui sia prevista la proroga tacita ovvero l'esercizio della facoltà di prelazione da parte dell'Impresa. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio, tra più imprese, l'Impresa viene informata della delimitazione.

Impresa non trasmette l'attribuzione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

In caso di realizzazione del singolo rapporto assicurativo per furto, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in colto vendita, demerito, cessazione definitiva della circolazione del veicolo se il periodo di osservazione relativa a ciascuna delle ipotesi in cui si verifica la perdita di efficacia del contratto è di due anni, l'Impresa ne rileva un indizio, su richiesta del Contratto, entro quindici giorni dalla stessa.

Qualora il Contratto sia pervenuto a scadenza del proprietario del veicolo, l'Impresa rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario dell'immobile con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Il Contratto di assicurazione è perfezionato allo stato del rischio all'atto della stipulazione del contratto, ma la sua efficacia è condizionata al periodo di osservazione. L'attribuzione sullo stato del rischio consentita con riserva valida per un periodo di cinque anni in caso di:

- cessazione del rischio assicurativo;
- scoperta della garanzia senza rinuncia all'assicurazione;
- scoperta del contratto di assicurazione in corso di osservazione del rischio;
- cessazione dello stato del rischio e ricorrenza l'attribuzione allo stato del rischio e ricorrenza valida per altro periodo a condizione che:

- la garanzia sia stata documentata con i pertinenti documenti;
- la garanzia sia stata consegnata in colto vendita, demerito, vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo relativo all'attribuzione;
- l'attribuzione non sia stata già impiegata per

Assicurazione di altro veicolo.

Nel caso di assicurazione della garanzia senza rinuncia del contratto se il veicolo assicurato non ha circolato valida la condizione. L'assicurazione è ritenuta valida a condizione che il Contratto sia stato stipulato con il proprietario del veicolo. L'Impresa non trasmette l'attribuzione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

In caso di realizzazione del singolo rapporto assicurativo per furto, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in colto vendita, demerito, cessazione definitiva della circolazione del veicolo se il periodo di osservazione relativa a ciascuna delle ipotesi in cui si verifica la perdita di efficacia del contratto è di due anni, l'Impresa ne rileva un indizio, su richiesta del Contratto, entro quindici giorni dalla stessa.

C.8 VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA.

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istitutore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità contestabile, giurizionale o riconosciuta, l'Impresa risarcisce anche i danni ad altro conducente e all'istitutore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Il Contratto di assicurazione è perfezionato allo stato del rischio all'atto della stipulazione del contratto, ma la sua efficacia è condizionata al periodo di osservazione. L'attribuzione sullo stato del rischio consentita con riserva valida per un periodo di cinque anni in caso di:

- cessazione del rischio assicurativo;
- scoperta della garanzia senza rinuncia all'assicurazione;
- scoperta del contratto di assicurazione in corso di osservazione del rischio;
- cessazione dello stato del rischio e ricorrenza l'attribuzione allo stato del rischio e ricorrenza valida per altro periodo a condizione che:

- la garanzia sia stata documentata con i pertinenti documenti;
- la garanzia sia stata consegnata in colto vendita, demerito, vendita, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo relativo all'attribuzione;
- l'attribuzione non sia stata già impiegata per

C.9 DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOBUS E FILORBI.

L'assicurazione copre anche i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla circolazione delle operazioni di carico e scarico sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non siano stati commessi atti dolosi. L'Impresa non trasmette l'attribuzione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

C.10 CARICO E SCARICO.

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla circolazione delle operazioni di carico e scarico sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non siano stati commessi atti dolosi. L'Impresa non trasmette l'attribuzione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno.

C.11 DENUNCIA PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approntato con decreto del Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 25/2/1976 n. 697 convertito con modificazioni nella Legge 4/6/2/1977 n. 39 e deve contenere l'individuazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

C.12 ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE.

L'Impresa provvede, ogni volta assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta di danno, per il

colloquio dei dati essenziali, per la cui puntuale integrazione. Quindi, sussistono i requisiti previsti dall'art. 136 della legge e dal regolamento di cui al D.P.R. N. 254/66. L'impresa provvederà nel conto della compagnia di responsabilità, e risarcisce direttamente all'Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l'interpunzione dei clienti di determinazioni del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. N. 254/66).

C 13 GESTIONE DELLE VERIFICHE. - Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione obbligativa e globale delle verifiche in qualunque sede nella quale si discute del risarcimento del danno, designando, con decreto, legali o tecnici. In attesa di provvidenze per la difesa dell'Assicurato, l'impresa pensa, sino all'atto della trattativa del danno.

Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di rimborsi annunciati né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a compiere personalmente in giudizio nei casi in cui lo procedano o l'impresa lo richiedano.

Fascicolo Informativo - Cumulativa R.C.A. e A.R.D. Settore III - IV - VI - VII Prodotto 9060/3
C 14 TABELLA DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI INGRESSO DELL'IMPRESA PER CAMBIO SETTORI TARIFARIO.

FORMA TARIFARIA DEL VEICULO SOSTITUITO	Classe di merito dell'Impresa del veicolo sostituito	FORMA TARIFARIA DEL VEICULO SOSTITUITO	Class. di merito dell'Impresa del veicolo sostituito	Numero Anni
Forma IV Autocarr Bonus/Malus	Fino a 24	64	1	1
	45	64	1	1
	46	64	1	1
	47	64	1	1
	48	64	1	1
	49	64	1	1
	50	64	1	1
	51	64	1	1
	52	64	1	1
	53	64	1	1
Settori I e II Autoreture	54	64	1	1
	55	64	1	1
	56	64	1	1
	57	64	1	1
	58	64	1	1
	59	64	1	1
	60	64	1	1
	61	64	1	1
	62	64	1	1
	63	64	1	1
Settore V Doc. Riscote S.A.N.	64	64	1	1
	65	64	1	1
	66	64	1	1
	67	64	1	1
	68	64	1	1
	69	64	1	1
	70	64	1	1
	71	64	1	1
	72	64	1	1
	73	64	1	1
Settore IV Autocarr Bonus/Malus	74	64	1	1
	75	64	1	1
	76	64	1	1
	77	64	1	1
	78	64	1	1
	79	64	1	1
	80	64	1	1
	81	64	1	1
	82	64	1	1
	83	64	1	1
Settore III-VI-VII Autobus, Macchine operatorie e carrelli, Macchine agricole	84	64	1	1
	85	64	1	1
	86	64	1	1
	87	64	1	1
	88	64	1	1
	89	64	1	1
	90	64	1	1
	91	64	1	1
	92	64	1	1
	93	64	1	1
Tariffa Fissa 5 ^a V ^a	94	64	1	1
	95	64	1	1
	96	64	1	1
	97	64	1	1
	98	64	1	1
	99	64	1	1
	100	64	1	1
	101	64	1	1
	102	64	1	1
	103	64	1	1
Tariffa Fissa 6 ^a V ^a	104	64	1	1
	105	64	1	1
	106	64	1	1
	107	64	1	1
	108	64	1	1
	109	64	1	1
	110	64	1	1
	111	64	1	1
	112	64	1	1
	113	64	1	1
Tariffa con franchigia 1 ^{ma} V ^a	114	64	1	1
	115	64	1	1
	116	64	1	1
	117	64	1	1
	118	64	1	1
	119	64	1	1
	120	64	1	1
	121	64	1	1
	122	64	1	1
	123	64	1	1